



# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTO** l'articolo 35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

VISTO l'articolo 41 della Costituzione, che riconosce l'iniziativa economica privata;

**VISTO** l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che attribuisce alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia della tutela e sicurezza del lavoro;


**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** l'accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

**CONSIDERATO** che il cambiamento climatico espone lavoratrici e lavoratori a specifici rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative;

**CONSIDERATA** la necessità di promuovere buone pratiche al fine di prevenire infortuni e malattie professionali, oltre che eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche;

**CONSIDERATA** la necessità di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;





# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ATTESO che del presente Decreto e del suo allegato Protocollo che agevolerà la redazione dei provvedimenti territoriali necessari per garantire le attività lavorative in condizioni di sicurezza e favorire l'omogeneità della regolamentazione delle ordinanze territoriali per le emergenze climatiche, sarà data notizia alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali

## **DECRETA**

### Articolo 1

(Adozione del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro")

1. Al fine di garantire l'omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche, è adottato il "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", di cui all'Allegato A sottoscritto anche per adesione, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### Articolo 2

 I datori di lavoro trasmettono alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione dell'allegato protocollo, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, <u>www.lavoro.gov.it</u>.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

F.to Marina Elvira Calderone